

Bruxelles, 6.6.2018  
COM(2018) 332 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

**della**

**Raccomandazione di**

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'avvio di negoziati in vista di un accordo con gli Stati Uniti d'America  
concernente l'importazione di carni bovine di alta qualità provenienti da animali non  
trattati con alcuni ormoni di crescita**

## **ALLEGATO**

### **Direttive di negoziato**

- (1) La Commissione dovrebbe avviare negoziati con gli Stati Uniti d’America in vista di un accordo concernente l’importazione di carni bovine di alta qualità provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita, in particolare per quanto riguarda la gestione del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui all’articolo II del protocollo d’intesa sottoposto a revisione del 21 ottobre 2013.
- (2) A tal fine, in particolare, la Commissione può offrire agli Stati Uniti d’America un contingente specifico nazionale pari a un determinato quantitativo del contingente tariffario annuale per le carni bovine di alta qualità, conformemente all’articolo II, paragrafo 4, del protocollo d’intesa sottoposto a revisione del 21 ottobre 2013. La Commissione non è autorizzata a negoziare un aumento del quantitativo annuo del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità (45 000 t metriche di peso del prodotto) previsto all’articolo II, paragrafo 4, del protocollo d’intesa sottoposto a revisione del 21 ottobre 2013.
- (3) Un eventuale accordo con gli Stati Uniti d’America, in particolare per l’assegnazione di un contingente specifico nazionale nell’ambito del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità conformemente all’articolo II, paragrafo 4, del protocollo d’intesa sottoposto a revisione, dovrebbe rispettare le norme dell’OMC pertinenti in materia, comprese quelle relative ai diritti spettanti, in forza degli accordi OMC/GATT, ad altri paesi fornitori che utilizzano tale contingente tariffario.
- (4) La Commissione dovrebbe cercare di ottenere l’accordo degli altri importanti paesi fornitori relativamente alla ripartizione per paese del suddetto contingente tariffario, in linea con le norme dell’OMC applicabili, nella misura in cui ciò risulti necessario.
- (5) La Commissione dovrebbe riferire al Consiglio sull’esito dei negoziati e, se del caso, sui problemi eventualmente riscontrati durante il loro svolgimento.